



GIUNTA REGIONALE



Allegato "G" alla DD DPC026/115 del 26/05/2023
REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026

DETERMINAZIONE N. DPC025/281

DEL 11 NOVEMBRE 2022

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO AUTORIZZAZIONE EMISSIONI - A.U.A. (SEDE DI PESCARA)

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 – Art. 208 e 269 – Impresa **PASTORE SCAVI S.r.l.** Stabilimento sito in Località Piano D'Orta del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE). Determinazione di assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Pratica SUAP n° 220/2019.

Impresa	PASTORE SCAVI S.r.l.
P.IVA/C.F.	01640840680
Sede Legale	C.da Case delle Monache, 3 Caramanico Terme (PE)
Stabilimento	Località Piano d'Orta del Comune di San Valentino in A. C. (PE)
Georeferenziazione	Lat. 42° 15' 0.65'' N – Long. 13° 57' 35.94'' E
Gestore dello stabilimento	Pastore Giuseppe
Attività	Recupero rifiuti non pericolosi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

- l'Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara – SUAP con nota prot. n° 2463 del 07.06.2019 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) al prot. n° 0172634/19 del 11.06.2019, con la quale è stata comunicata l'avvio del procedimento, la trasmissione degli elaborati tecnici e tavole progettuali con contestuale convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 23.07.2019 alle ore 10.30, per l'istanza presentata da PASTORE SCAVI S.r.l. (Pratica SUAP n° 220/2019) inerente la richiesta di realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in Loc. Piano D'Orta del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) **comportante variazione allo strumento urbanistico;**
- con nota dell'Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara – SUAP datata 18.06.2019 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 207841/19, con la quale è stata trasmessa ulteriore documentazione amministrativa insieme ad elaborati tecnici e tavole progettuali;
- il CCR-VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso **Giudizio n° 3703 del 07.07.2022 - Favorevole all'esclusione dalla procedura VIA con la seguente condizione:** fatta salva la conclusione dell'iter della variante del P.R.G. in Consiglio Comunale;
- con nota dell'Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara – SUAP prot. n° 2532 del 26.07.2022, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) al prot.

n° 0296745/22 del 05.08.2022, è stato trasmesso in allegato il **VERBALE** della seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 26.07.2022, insieme ai seguenti pareri:

- 1) **parere favorevole con prescrizioni dalla Provincia di Pescara** – Settore I – Tecnico – Servizio Pianificazione, Espropri, Demanio e Sicurezza sui luoghi di lavoro – Unità Operativa Pianificazione e Demanio trasmesso con nota prot. n° 10471 del 01.06.2022 e acquisita dallo SUAP in pari data al prot. n° 1844;
 - 2) **parere favorevole del Ministero della Cultura** – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara trasmesso con nota prot. n° 5121/P del 06.06.2022 e acquisita dallo SUAP al prot. n° 1881 del 07.06.2022;
 - 3) **parere favorevole del Parco Nazionale della Maiella** trasmesso con nota prot. n° 10102 del 23.08.2019;
 - 4) **parere favorevole del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)** trasmesso con nota prot. n° 4529 del 26.09.2019;
 - 5) **Nulla osta del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est – DPD024** – Ufficio Autorizzazioni, licenze e verifica danni da fauna selvatica – UMA trasmesso con nota prot. n° 0350947/19 del 13.01.2019 e acquisita dallo SUAP al prot. n° 5617 del 17.12.2019;
 - 6) **parere favorevole del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara DPE015** trasmesso con nota prot. n° 0238483 del 21.06.2022 e acquisita dallo SUAP in pari data al prot. n° 2082;
 - 7) **parere preventivo urbanistico favorevole del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore** trasmesso con nota prot. n° 3852 del 26.07.2022 e acquisita dal SUAP in pari data al prot. n° 2529;
 - 8) **parere in merito al vincolo idrogeologico R.D. n° 3267/1923 favorevole del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore** trasmesso con nota prot n° 3455 del 01.07.2022 e acquista dallo SUAP in pari data al prot. n° 2231;
- con nota del 23.08.2022, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0309153/22, l'impresa **PASTORE SCAVI S.r.l.** ha trasmesso documentazione di carattere amministrativo, elaborati tecnici e tavole progettuali con relativi pareri acquisiti per gli adempimenti inerenti la richiesta di autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in Loc. Piano D'Orta del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) ai sensi del D. Lgs. n° 152/2006, art. 208 – L.R. n° 45/2007, art. 45;
 - con nota del 15.09.2022 RA0335119/22 la Regione Abruzzo **DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche Ufficio Pianificazione e Programmi** ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 della L. 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona per l'istanza della PASTORE SCAVI S.r.l. datata 23.08.2022 e acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) in pari data al prot. n° 0309153/22;

- con nota del 29.09.2022 n. 0046025/2022, assunta al protocollo regionale RA0362494/22 del 29.09.2022, l'ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti ha chiesto all'impresa di trasmettere documentazione integrativa;
- con nota acquisita agli atti dell'ARTA Abruzzo Prot. n. 48119.2022 del 12.10.2022 l'impresa ha trasmesso documentazione integrativa;
- con nota del 31.10.2022 n. 0051384/2022, assunta al protocollo regionale RA0474238/22 del 04.11.2022, l'ARTA Abruzzo ha trasmesso **parere favorevole** in merito alle operazioni di recupero rifiuti e alle emissioni diffuse in atmosfera;
- con nota del 11.11.2022, assunta al protocollo regionale RA0483107/22 in pari data, l'impresa ha trasmesso documentazione integrativa per la corretta presentazione formale dell'istanza consistente in:
 - Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006;
 - Quadro Riassuntivo delle Emissioni (QRE) datato 11.10.2022;
 - Scheda informativa generale;
 - Versamento di Euro 300,00 del 10.11.2022 relativo alle spese istruttorie.

RICHIAMATA

- la nota del 15.09.2022 RA0335119/22 con cui il Servizio Gestione Rifiuti DPC026 ha indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-bis comma 2, L. 241/1990 (aggiornato con D.Lgs n. 127/2016);

PRESO ATTO

- del **parere favorevole** con prescrizioni trasmesso dall'ARTA Abruzzo con nota del 31.10.2022 n. 0051384/2022, assunta al protocollo regionale RA0474238/22 del 04.11.2022;

RITENUTO

di poter autorizzare le emissioni in atmosfera in favore dell'Impresa **PASTORE SCAVI Srl**, per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi, svolta nello stabilimento di Loc. Piano D'Orta del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE);

ATTESTATA

- la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
- l'assenza di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTI:

- il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- il Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010;
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010;
- il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 517 del 25 Maggio 2007;
- la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32;
- la Delibera di Giunta Regionale 4 marzo 2016, n. 144;
- la Delibera di Giunta Regionale 812/2016;
- la L.R. 14.09.1999 n. 77, art. 5, comma 2, lettera a);

- la Delibera di Giunta Regionale 265/2018;
- la DGR 599/2019;
- la DGR 117/2021;

ESPRIME la propria determinazione di assenso

1. al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006, in favore dell'Impresa **PASTORE SCAVI Srl**, per l'attività di **recupero rifiuti non pericolosi**, svolta nello stabilimento di Loc. Piano D'Orta del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali, allegati all'istanza, integrati e depositati agli atti, nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica di cui all'art. 269 dello stesso D.lgs. 152/2006;

STABILISCE che

1. il presente parere è subordinato, altresì, all'obbligo di osservazione da parte dell'Impresa delle seguenti prescrizioni contenute nel parere ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti, assunto al protocollo regionale RA0474238/22 del 04.11.2022 (**ALLEGATO 1**);
 - 1.1 l'Impresa è tenuta a rispettare le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi e sistemi di abbattimento riportati nel **Quadro Riassuntivo Emissioni (QRE)** del 11.10.2022 (**ALLEGATO 2**), contenuto nel parere favorevole espresso dall'ARTA Abruzzo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - 1.2 nell'esercizio dell'attività, l'Impresa è tenuta a **provvedere alla verifica delle emissioni odorigene** secondo la definizione di cui al novellato art. 268, comma 1, lettera f-bis) del D. Lgs. 152/2006 e a procedere, se del caso, alla richiesta dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 272-bis dello stesso Decreto secondo le specifiche tecniche riportate nella delibera n. 38/2018 del S.N.P.A.;
2. Nella gestione dell'attività dovranno essere adottate e mantenute azioni di contenimento delle emissioni diffuse, in particolare:
 - 2.1 Deve essere garantita la bagnatura della via di accesso allo stabilimento, delle piste di transito e dei cumuli di materiale polverulento, in particolare nelle giornate secche e ventose. A tal fine le pompe, le linee di nebulizzazione e gli ugelli dovranno essere mantenuti in efficienza e sottoposti a manutenzione e verifiche di funzionamento con **frequenza almeno quindicinale**. In caso di rotture o altri inconvenienti che impediscano il corretto funzionamento dei sistemi di nebulizzazione, le attività svolte nello stabilimento devono essere sospese sino a ripristino della corretta funzionalità. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate sul registro delle manutenzioni da tenersi a disposizione degli enti di controllo.
 - 2.2 L'impianto fisso e quello mobile di nebulizzazione dovranno essere dotati di contaltri distinti. Il consumo dei quantitativi di acqua impiegata per il contenimento delle emissioni diffuse deve essere annotato sul registro delle manutenzioni da tenersi a disposizione degli enti di controllo. Le registrazioni dovranno avvenire con **frequenza almeno quindicinale** da maggio a ottobre e con cadenza mensile nel resto dell'anno;
 - 2.3 Le acque di prima pioggia non possono essere utilizzate per la nebulizzazione e bagnatura dei piazzali e dei cumuli; infatti, come sostenuto da ultimo nella sentenza n. 312/2015 del TAR Abruzzo - Sezione di Pescara, le acque di prima pioggia non possono essere riutilizzate nel medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte in quanto non esiste un'apposita disciplina regolamentare; Il riutilizzo delle acque di prima pioggia per destinazione d'uso industriale senza una prescritta autorizzazione è interdetto, inoltre, dalla mancata previsione del rispetto dei valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006. La mancanza della concessione di una autorizzazione, infatti, non consente l'introduzione della prescrizione del "Monitoraggio qualitativo" che assicuri il

- rispetto dei parametri di scarico inferiori a quelli fissati nella citata Tabella 3 All. 5 parte terza del D.lgs. 152/2006;
- 2.4 Gli automezzi all'interno di aree non asfaltate dovranno transitare a velocità limitata (passo d'uomo), la limitazione dovrà essere indicata con apposita segnaletica. All'esterno dell'area dove insiste lo stabilimento l'allontanamento dei materiali polverulenti è consentito solo con mezzi coperti;
 - 2.5 I cumuli di materiale polverulento non dovranno superare l'altezza di 3 m dal piano campagna, dovranno essere realizzati preferibilmente in aree protette dal vento e dovrà esserne mantenuta l'umidificazione superficiale;
 - 2.6 In occasione delle movimentazioni con macchine operatrici, l'altezza di caduta di materiale polverulento dovrà essere ridotta al minimo per limitare la formazione e la dispersione di polveri.
 - 2.7 Il sistema di nebulizzazione dovrà essere mantenuto in efficienza. In caso di guasto le attività di scarico dovranno essere sospese. Il Gestore è tenuto ad annotare su apposito registro le attività di manutenzione del sistema ed i consumi di acqua. Le attività di manutenzione dovranno essere eseguite con frequenza almeno semestrale.
 - 2.8 L'Impresa dovrà essere dotata di registro degli autocontrolli, appositamente vidimato, su cui riportare, oltre all'annotazione dei consumi di acqua, le risultanze analitiche relative agli autocontrolli effettuati. Dovrà inoltre dotarsi di registro delle manutenzioni, ove riportare, oltre alle letture, le date degli interventi di manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni unitamente alle date degli interventi di pulizia e manutenzione degli impianti e delle aree di lavorazione.
 - 2.9 Gli interventi di manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni dovranno essere effettuati secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.
 - 2.10 I punti di misura per il campionamento delle emissioni devono essere adeguati a quanto previsto dalla norma UNI, sia per il numero di tronchetti presenti che per quanto attiene il numero di diametri a monte e a valle dal punto di misura. Come previsto dalle norme tecniche di riferimento, qualora non sia possibile adeguare il punto di campionamento per quanto riguarda il numero di diametri a monte ed a valle, sarà necessario dimostrare l'equivalenza della misura nelle condizioni riscontrate rispetto a quelle stabilite dalla norma.
 - 2.11 Deve essere sempre assicurata la presenza di una targa metallica o altro sistema indelebile in corrispondenza del camino con indicazione della sigla del punto di emissione, come da QRE.
 - 2.12 I punti di misura e le aree destinate alle operazioni di campionamento dovranno essere accessibili in sicurezza ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008, mediante l'ausilio di strutture fisse dedicate. In casi particolari potranno essere ammesse anche strutture mobili e/o carrelli elevatori che abbiano le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto e dalla norma di cui sopra.
 - 2.13 Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti igienico – sanitari e urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all'utilizzo delle sostanze in esso manipolate alla esistenza di vincoli o limitazioni di varia natura e a quant' altro non di diretta competenza dello scrivente Servizio.
- 3.** Nell'esercizio dell'attività, l'Impresa è tenuta a provvedere alla verifica delle emissioni odorigene secondo la definizione di cui al novellato art. 268, comma 1, lettera f-bis) del D. Lgs. 152/2006 e a procedere, se del caso, alla richiesta dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 272--bis dello stesso bis dello stesso Decreto secondo le specifiche tecniche riportate nella delibera n. 38/2018 del S.N.P.A.;

4. L'Impresa deve adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera o ad aggiornamenti del citato Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;
5. L'Impresa deve comunicare ogni variazione relativa allo stabilimento all'autorità competente ai sensi dell'art 269 comma 8 del D.lgs. 152/2006;
6. L'Impresa deve rispettare quanto previsto dall'art. 271 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
7. L'Impresa deve comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento alla Provincia di Pescara, al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, al Comune di San Valentino in A. C. (PE), all'ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Chieti e al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica A.S.L. Pescara, secondo quanto previsto dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06;
8. Ogni variazione della titolarità del presente atto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere richiesta come segue (Art. 269, commi 11-bis e 11-ter del D.lgs. n. 152/2006):
 - 8.1 *La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore all'autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento (Art. 269 c. 11-bis);*
 - 8.1 *In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorità competente procede altresì all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo. (Art. 269 C. 11-ter);*
9. Per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 152/06, Parte Quinta, allegato VI;
10. Ai sensi del comma 6 dell'art 269 al Decreto Legislativo n. 152/06 l'autorità competente per il controllo, entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, provvederà ad effettuare un controllo al fine di accertare il rispetto dell'autorizzazione;
11. Il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativa previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;
12. L'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:
 - 12.1 *Alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
 - 12.2 *Alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata con il presente atto, per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*

12.3 *Alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;*

13. Per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.lgs. n. 152/06, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente.
14. Sono fatti salvi i diritti di terzi e specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 ed ogni altra successiva manifestazione di volontà;

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Dott. Enzo Franco De Vincentiis)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

IL DIRIGENTE

(Dott. Dario CIAMPONI)

Firma Digitale

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC A75AEC1DF731D172707BF25A612CDA81814BA91CBAF2EEC7E3F4E8927E51BC5C

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: DARIO CIAMPONI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE
Nr. determina DPC025/281
Data determina 11/11/2022
Progressivo 16037/22

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RA34ABY-122898

PASSWORD 7akte

DATA SCADENZA 11-11-2023

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

